



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

STATUTO

TITOLO I

STATUTO, COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione "CARIMA" è costituita, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute, fra dipendenti ed ex dipendenti del gruppo bancario Banca delle Marche.
2. La sua fondazione risale al novembre 1944, per iniziativa dei dipendenti della cessata Cassa di risparmio della provincia di Macerata, trasformata successivamente in Banca CARIMA S.p.A.
3. L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è aconfessionale ed apolitica.
4. Ha durata illimitata e sede legale in Macerata.

Articolo 2 – Finalità

1. Scopi dell'Associazione sono:
 - a) promuovere iniziative atte a suscitare, alimentare e migliorare concretamente le relazioni personali e la solidarietà umana fra tutti i soci;
 - b) promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo e sportivo fra tutti i soci, sia in servizio sia in quiescenza, e tra i loro familiari;
 - c) promuovere, eventualmente in collaborazione con le amministrazioni delle aziende facenti parte del gruppo bancario Banca delle Marche, l'aggiornamento tecnico e professionale di tutto il personale dipendente;
 - d) elargire sovvenzioni e prestiti ai soci.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

TITOLO II

SOCI

Articolo 3 - Ammissione e mantenimento della qualifica

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che godano dei diritti civili e politici ed abbiano i requisiti di moralità idonei al buon andamento dell'Associazione stessa e che siano dipendenti assunti con rapporto continuativo:
 - a) dalla Banca delle Marche S.p.A.;
 - b) dalle altre aziende comprese nel gruppo bancario Banca delle Marche;
 - c) dalla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata e dalle società od enti da questa controllati.
2. Possono mantenere la qualifica di socio, su esplicita richiesta scritta:
 - a) i soci posti in quiescenza;
 - b) l'ex dipendente, con un minimo di cinque anni di iscrizione all'associazione;
 - c) i coniugi ed i figli superstiti di soci deceduti.
3. Sono inoltre condizioni per il riconoscimento della qualifica di socio:
 - a) la presentazione della domanda di ammissione o di mantenimento della qualifica, contenente l'espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell'Associazione;
 - b) l'impegno di versare le quote sociali, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo, mediante trattenuta mensile sugli emolumenti, per la durata del rapporto d'impiego, per i soci in servizio, o con le modalità indicate dallo stesso Consiglio, per gli altri soci;
 - c) l'accettazione della domanda da parte del Comitato esecutivo, che può stabilire condizioni o decorrenze particolari.
4. Il Comitato esecutivo può inoltre accettare le domande di adesione all'Associazione, quali soci aggregati, di dipendenti di altre aziende od enti collegati al gruppo Banca delle Marche, pur non facendone parte, oppure di altre società ed enti, in contropartita di analoghe concessioni effettuate in favore dei soci.
5. I soci aggregati non sono in alcun caso titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 4 - Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo.
2. Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.

Articolo 5 - Perdita della qualifica

1. La qualifica di socio cessa:
 - a) per dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione non oltre il 30 novembre di



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

- ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per la perdita della qualifica di dipendente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma;
 - c) per la perdita dei requisiti soggettivi, di cui al primo comma dell'articolo 3, dichiarata dal Consiglio direttivo;
 - d) per morosità, dichiarata dal Comitato esecutivo, in caso di mancato pagamento della quota annuale;
 - e) per radiazione, adottata all'unanimità dal Collegio dei probiviri, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo statuto od ai regolamenti e comunque per comportamenti ritenuti incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'Associazione.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Capo I – Generalità

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) il Comitato esecutivo;
 - e) il Collegio sindacale;
 - f) il Collegio dei probiviri.

Articolo 7 - Eleggibilità ed incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci aventi diritto al voto e che siano iscritti all'Associazione da almeno un anno.
2. Tutte le cariche sono confermabili e gratuite, salvo il rimborso delle spese, concesso per casi particolari con deliberazione del Consiglio direttivo.
3. I componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio sindacale non possono rivestire alcuna altra carica sociale.

Capo II - Assemblea dei soci

Articolo 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ha i seguenti compiti:
 - a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
 - b) eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri;
 - c) formulare gli indirizzi per l'attività futura dell'Associazione;
 - d) approvare annualmente il bilancio patrimoniale ed il rendiconto della gestione;
 - e) giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali;
 - f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 9 – Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata, di regola per referendum, in sede ordinaria, una volta all'anno entro il 31 marzo, nel giorno stabilito dal Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea può essere convocata, di regola per referendum, in via straordinaria in qualsiasi momento, per iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta, contenente gli argomenti da trattare, sottoscritta da almeno un decimo degli iscritti, entro un mese dal-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

la data della richiesta.

3. Nella convocazione per referendum la votazione avviene per corrispondenza e le schede esprimenti il voto devono pervenire entro e non oltre il termine di chiusura della votazione.
4. La convocazione per referendum e la conseguente votazione diretta per corrispondenza non sono ammesse per le deliberazioni riguardanti i punti e) ed f) dell'articolo 8.

Articolo 10 - Avviso di convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della data fissata.
2. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora per il termine della votazione, se la convocazione è fatta per referendum; in ogni altro caso, la comunicazione deve contenere anche l'indicazione del luogo della riunione e dell'ora sia della prima, sia della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.
3. Dei risultati delle votazioni per referendum o delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.

Articolo 11 - Inammissibilità delle deleghe

1. I soci debbono partecipare all'Assemblea personalmente, sia se convocata per referendum o altrimenti; non è ammesso, in nessun caso, il voto per delega.

Articolo 12 - Validità delle riunioni

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un decimo dei soci, salvo per le deliberazioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a) ed f) del precedente articolo 8, per i quali è richiesta la presenza personale di almeno un terzo dei soci, anche in seconda convocazione.
2. Nei casi di convocazione per referendum, l'Assemblea si intende sempre tenuta in seconda convocazione e per la validità si fa riferimento al numero dei partecipanti alla votazione per corrispondenza.

Articolo 13 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per l'associato assente o dissenziente.
2. Le deliberazioni sono, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea può, peraltro, decidere per la votazione per appello nominale o per acclamazione, nelle riunioni tenute non per referendum.
3. Le deliberazioni su questioni relative alle modificazioni dello statuto o allo scioglimento dell'Associazione debbono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei votanti, purché questi ultimi rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

4. L'Assemblea non può né discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno.

Capo III – Presidente

Articolo 14 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, anche in giudizio in ogni grado di giurisdizione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ed il Comitato esecutivo; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo; sorveglia tutta l'attività dell'Associazione, adempie agli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo; adotta, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di comunicarli al Consiglio direttivo od al Comitato esecutivo alla prima riunione successiva.
3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.
4. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente vicario, uguali poteri vengono esercitati dall'altro Vicepresidente, se nominato, ovvero congiuntamente dal Segretario e dal Consigliere delegato dal Consiglio direttivo.

Capo IV - Consiglio direttivo

Articolo 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo costituisce l'organo responsabile dell'Associazione e dura in carica un triennio, con inizio dal 1° aprile successivo all'elezione, salvo il caso di sostituzione del Consiglio direttivo decaduto.
2. Viene eletto dall'Assemblea dei soci con le norme di cui all'articolo 13.
3. In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) viene confermato il consigliere uscente;
 - b) viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - c) viene eletto il più anziano di età.
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione debbono essere dichiarati decaduti.
5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si rendano vacanti posti nel Consiglio direttivo, vengono chiamati a ricoprirli, nell'ordine, i soci che, nelle ultime votazioni e nella stessa circoscrizione, abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti; in mancanza, i posti rimangono vacanti fino alle successive elezioni, purché rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri; in caso contrario, l'intero Consiglio direttivo si considera decaduto.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

Articolo 16 – Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto in modo da rappresentare equamente la distribuzione territoriale degli iscritti, in ragione di un componente ogni cinquanta soci o frazione superiore a venticinque.
2. Al fine di determinare, per ciascuna elezione, il numero dei componenti del Consiglio direttivo viene presa, come base di computo, la situazione dei soci alla data del 31 dicembre precedente alle votazioni.

Articolo 17 – Compiti

1. Il Consiglio direttivo:
 - a) nomina, nel proprio seno, il Presidente, uno o due vicepresidenti (di cui uno con funzioni vicarie), un segretario, un vicesegretario, un tesoriere ed un contabile;
 - b) nomina, nel proprio seno, i membri elettivi del Comitato esecutivo;
 - c) delibera sulle deleghe di poteri a favore del Comitato esecutivo;
 - d) approva i bilanci;
 - e) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - f) provvede a tenere al corrente i soci della attività svolta mediante un periodico.

Articolo 18 – Riunioni

1. I consiglieri sono convocati almeno due volte all'anno con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta, a mezzo telefono, telegramma o telefax.
2. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Capo V - Comitato esecutivo

Articolo 19 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da sette a undici membri, come determinato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina.
2. Sono membri di diritto:
 - a) il Presidente del Consiglio direttivo, che assume la carica di Presidente del Comitato esecutivo;
 - b) il Vicepresidente o i Vicepresidenti del Consiglio direttivo (in tale secondo caso, il Vicepresidente vicario assume la carica di Vicepresidente del Comitato esecutivo).
3. Sono membri elettivi i restanti componenti fino al raggiungimento del numero complessivo fissato dal Consiglio direttivo.
4. I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e, comunque, per la stes-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

sa durata della carica del Consiglio direttivo che li ha nominati.

Articolo 20 – Compiti

1. Il Comitato esecutivo:
 - a) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'articolo 3 e sulle dimissioni presentate dai soci, ai sensi dell'articolo 5, lettera a);
 - b) provvede a tenere al corrente periodicamente i soci dell'attività svolta;
 - c) ha facoltà di concedere ai soci, per particolare necessità, prestiti di importo e durata stabiliti dalle norme del Capo II del Titolo IV, nonché erogazioni a titolo gratuito, in casi di estrema e comprovata necessità;
 - d) promuove iniziative ed attua i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni.

Articolo 21 – Riunioni

1. Per ciò che concerne la convocazione, la validità delle riunioni e le maggioranze necessarie per le deliberazioni valgono le norme previste all'articolo 18 per il Consiglio direttivo.

Articolo 22 - Segretario del Comitato esecutivo

1. È Segretario del Comitato esecutivo il Segretario del Consiglio direttivo; egli partecipa alle riunioni senza diritto di voto, salvo che sia stato nominato dal Consiglio direttivo membro del Comitato esecutivo stesso.

Capo VI - Collegio sindacale

Articolo 23 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e non decade anche in caso di decadenza del Consiglio direttivo.
2. È composto di tre membri effettivi; sono inoltre eletti due membri supplenti;
3. Il Presidente viene eletto fra i membri effettivi.
4. I componenti del Collegio sindacale possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo ed hanno il compito di controllare ed accertare la regolarità amministrativa dell'Associazione.
5. Il Collegio sindacale redige una propria relazione sul rendiconto consuntivo ed esprime la propria opinione sulle proposte di modificazione dello statuto.
6. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente effettivo del Collegio, subentra il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti; ove non sia possibile la sostituzione, l'Assemblea dei soci provvede all'integrazione.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

Capo VII – Collegio dei probiviri

Articolo 24 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è composto di cinque membri; non decade anche in caso di decadenza del Consiglio direttivo.
2. Ha il compito di vigilare sul buon nome e sull'andamento morale dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgano tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i soci e gli altri Organi sociali.
3. Ha inoltre il compito di adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con la presenza di tre componenti, salva la radiazione, che deve essere deliberata all'unanimità dei componenti in carica del Collegio.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o due componenti del Collegio, la carica rimane vacante fino alla successiva Assemblea dei soci, che provvede all'integrazione.

Capo VIII – Elezioni

Articolo 25 - Commissione elettorale

1. Le elezioni sono gestite da una Commissione elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal Consiglio direttivo, con il compito di accettare le candidature, predisporre le liste e le schede elettorali, effettuare lo spoglio delle schede votate e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 26 - Circoscrizioni elettorali

1. I soci sono divisi in circoscrizioni elettorali, territoriali, per ognuna delle quali, con votazioni separate, sono eletti i rispettivi rappresentanti. L'elenco delle circoscrizioni elettorali è riportato in allegato al presente statuto, di cui costituisce parte integrante.
2. I consiglieri eletti in una circoscrizione mantengono la qualifica anche in caso di trasferimento ad altra circoscrizione o di messa in quiescenza o di cessazione del rapporto di lavoro, sempre che permanga la qualità di socio.
3. Per l'elezione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri la circoscrizione è unica.
4. Se in una circoscrizione elettorale ci sono meno di venticinque soci, per l'elezione dei consiglieri il Consiglio direttivo procede all'unificazione temporanea con una delle circoscrizioni limitrofe.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

Articolo 27 – Candidature

1. I voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
2. Il socio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e che intende concorrere a rivestire cariche elettive, deve porre la propria formale candidatura.
3. La candidature si pone per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
4. Le candidature devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.
5. I componenti uscenti di qualsiasi organo sono in ogni caso candidati d'ufficio per lo stesso organo, a meno che non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla candidatura.
6. I medesimi debbono invece seguire la procedura predetta nel caso in cui intendano candidarsi per cariche diverse da quella già ricoperta.

Articolo 28 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, si provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche e per circoscrizione, elencando i candidati in ordine alfabetico.

Articolo 29 – Opzione

1. L'eletto a più cariche, entro sette giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità, e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto.
3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

TITOLO IV

CONTABILITÀ

Capo I – Bilancio

Articolo 30 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31 - Patrimonio (Fondo comune)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni degli iscritti, da ogni altro versamento e dalle erogazioni della banca o di altri enti o persone, nonché da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.
2. In caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere destinato ad opere di assistenza a vantaggio del personale dipendente o in quiescenza degli enti che costituiscono il gruppo bancario Banca delle Marche e della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Articolo 32 - Conto consuntivo e preventivo

1. Una volta all'anno sono resi noti e presentati a tutti i soci il conto consuntivo dei fondi amministrati ed il preventivo della spesa per l'esercizio seguente, approvati dal Consiglio direttivo.

Capo II - Prestazioni di solidarietà

Articolo 33 – Scopi

1. Le prestazioni di solidarietà consistono nella concessione agli iscritti dell'Associazione, che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà, prestiti a media scadenza.

Articolo 34 - Destinatari delle prestazioni

1. Non hanno diritto di avvalersi delle prestazioni di solidarietà:
 - a) i soci che non hanno almeno un anno di anzianità d'iscrizione all'Associazione;
 - b) i soci che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal servizio o che, pur restando in servizio, abbiano perduto il diritto ad una qualsiasi liquidazione.
2. Il Comitato esecutivo può tuttavia accogliere, a suo insindacabile giudizio, eventuali loro richieste, comprese quelle dei titolari di pensione diretta o di reversibilità.

Articolo 35 - Limiti delle prestazioni

1. I prestiti debbono essere rimborsati nel periodo massimo di due anni, senza corre-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

- sponsorizzazione di interessi o commissioni.
2. L'ammontare di ogni singolo prestito non può superare l'importo di euro 2.000 (duemila). Tuttavia, tale limite è superato, in via eccezionale, ad unanimità di voti del Comitato esecutivo, fino ad un massimo di euro 5.000 (cinquemila).
 3. In ogni caso, il totale dei prestiti concessi non può essere superiore ad un quinto del patrimonio dell'Associazione, quale risulta dall'ultimo rendiconto approvato dall'Assemblea dei soci.
 4. Il Consiglio direttivo, ad unanimità di voti, sentito il Collegio sindacale e tenuto conto della svalutazione monetaria può modificare gli importi previsti, senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Articolo 36 – Condizioni

1. I prestiti vengono concessi:
 - a) per i dipendenti in servizio, contro rilascio di dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna a far trattenere dall'ente da cui dipende quote mensili sulla propria retribuzione e l'eventuale saldo su qualsiasi liquidazione ad esso dovuta dal medesimo ente o pagabile per il suo tramite;
 - b) per i pensionati, contro rilascio di dichiarazione fidejussoria di un familiare o altro nominativo di gradimento del Comitato esecutivo.

Articolo 37 - Contributi a fondo perduto

1. In casi eccezionali e particolari, il Comitato esecutivo, all'unanimità, può concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 3.000 (tremila).



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

TITOLO V DISCIPLINA

Articolo 38 - Clausola compromissoria

1. I soci si impegnano ad adire in sede di arbitrato definitivo il Collegio dei probiviri per la risoluzione di qualsiasi controversia originata dalla loro attività sociale.
2. Il Collegio dei probiviri è attivato su richiesta scritta di una delle parti.

Articolo 39 - Provvedimenti disciplinari

1. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata.:
 - a) richiamo verbale o scritto;
 - b) sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) radiazione.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono appellabili presso il Giurì d'onore.

Articolo 40 – Giurì d'onore

1. Il Giurì d'onore è composto di tre giudici designati uno dal Presidente dell'Associazione, uno dal socio appellante, unitamente alla richiesta di costituzione, ed il terzo dai primi due.
2. In caso di mancata designazione del secondo giudice, entro venti giorni dalla richiesta, ed in caso di disaccordo dei giudici sulla designazione del Presidente del Giurì d'onore, provvede il Presidente del Collegio sindacale.
3. Il Giurì d'onore, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
5. La decisione è deliberata a maggioranza di voti dai membri riuniti collegialmente ed è redatta per iscritto, contenendo:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata;
 - e) la sottoscrizione di tutti i membri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui ciascuna è apposta.
6. La decisione ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
7. Il pagamento delle spese per il funzionamento del Giurì d'onore è a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del Giurì stesso.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE E NORME FINALI

Articolo 41 – Liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dei soci, da prendere a norma dell'articolo 12. In tal caso, i soci deliberano, riuniti in assemblea, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio sociale, ai sensi dell'articolo 31.
2. In tale particolare circostanza, hanno diritto di voto tutti i soci anche se non in regola con il pagamento della quota sociale.

Articolo 42 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

Articolo 43 - Norma finale

1. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 22 gennaio 2005.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

Allegato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 dello statuto, le circoscrizioni di riferimento per l'elezione degli organi sociali sono delimitate come segue:

Circoscrizione di Ancona

comprendente tutti i soci in servizio presso filiali ed uffici dislocati nella provincia di Ancona.

Circoscrizione di Ascoli Piceno e dell'Abruzzo

comprendente tutti i soci in servizio presso filiali ed uffici dislocati nella provincia di Ascoli Piceno e nella regione Abruzzo.

Circoscrizione di Macerata

comprendente tutti i soci in servizio presso filiali ed uffici dislocati nella provincia di Macerata.

Circoscrizione di Pesaro e Urbino e dell'Emilia Romagna

comprendente tutti i soci in servizio presso filiali ed uffici dislocati nella provincia di Pesaro e Urbino e nella regione Emilia Romagna.

Circoscrizione del Lazio e dell'Umbria

comprendente tutti i soci in servizio presso filiali ed uffici dislocati nelle regioni Lazio ed Umbria.

Circoscrizione degli ex dipendenti

comprendente tutti i soci posti in quiescenza, i soci ex dipendenti e i soci coniugi o figli superstiti di soci deceduti.